

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1956

(43^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 27 novembre 1939,
n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le
tre Venezie » (162) (Discussione e approva-
zione):

PRESIDENTE	Pag. 642, 643
ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	645
PIECHELE, <i>relatore</i>	642, 644, 645
RAFFEINER	644, 645

« Modifiche allo Statuto della fondazione
"Attilio Odero" con sede in Genova » (1324)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	641, 642
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	642
GRAMEGNA	642
LOCATELLI, <i>relatore</i>	641
PIECHELE	642

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angeli-
ni Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Elia, Giu-

starini, Gramogna, Lepore, Locatelli, Mancinelli, Nasi, Piechele, Raffener, Riccio e Schiavone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fedeli è sostituito dal senatore Cappellini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori.

LOCATELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche allo statuto della fondazione "Attilio Odero", con sede in Genova » (1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche allo statuto della fondazione "Attilio Odero" con sede in Genova ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 26 dello statuto della fondazione « Attilio Odero », con sede in Genova, approvato con regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2286, convertito nella legge 17 maggio 1937, n. 793, è sostituito dal seguente:

« La fondazione cesserà improrogabilmente al 31 dicembre 1960 ».

LOCATELLI, *relatore*. La fondazione « Attilio Odero » ha lo scopo di erogare le sue rendite a favore di istituzioni di pubblica bene-

ficienza (anche se mancanti di personalità giuridica) aventi sede in Genova o in Liguria, e, in via eccezionale, anche in altre regioni, che abbiano bisogno di sussidi per soccorrere persone povere o malate, assisterle, educarle, istruirle, avviarle a qualche professione, arte o mestiere. La fondazione dovrebbe scadere il 31 dicembre 1955. Il Consiglio di amministrazione della fondazione stessa ha chiesto, per poter provvedere allo smobilizzo e alla liquidazione del patrimonio, una proroga di cinque anni. Poichè il periodo richiesto è, a mio parere, troppo lungo, chiedo che venga invece fissato come termine il 31 dicembre 1959.

PIECHELE. Data la complessità di questa fondazione ritengo sia necessario un termine che si avvicini a quello richiesto nel disegno di legge; forse potrebbe essere sufficiente arrivare al 31 dicembre 1959 per dar modo, negli anni 1957 e 1958, di liquidare tutto il patrimonio della « Attilio Odero ».

GRAMEGNA. Si tenga presente che era stato stabilito un termine di dieci anni perchè il patrimonio fosse destinato secondo le disposizioni del testatore. Il decennio è passato. Si chiede una proroga abbastanza lunga. Il patrimonio deve essere amministrato e l'amministrazione comporta delle spese. Prego la Commissione di voler abbreviare ulteriormente questo termine nei limiti del possibile.

PRESIDENTE. La proposta era per il 1960; il relatore propone il 1959.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che sia il caso di anticipare il termine, sia perchè questa era la volontà del senatore Odero, sia perchè è opportuno che le spese per la amministrazione siano ridotte al minimo. Devo rilevare però che lo stesso Odero aveva previsto un termine di dieci anni. Morì nel 1945. Il periodo susseguente, nella sua prima parte, non è stato normale. Se il senatore Odero prevedeva sufficiente un periodo di dieci anni in tempi normali, occorrerà un po' più di tempo. Oggi, 20 giugno 1956, trovo giusta la proposta del relatore, di prorogare la fondazione fino al 1959.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti la proposta del relatore di sostituire, nell'articolo unico del disegno di legge, le parole « 31 dicembre 1956 » con le altre « 31 dicembre 1959 ».

(È approvata).

Pongo ora ai voti il disegno di legge con la modifica testè apportatavi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie » (162).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIECHELE, *relatore*. Colla legge del 27 novembre 1939, n. 1780, si provvedeva alla trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie in Ente nazionale per le tre Venezie. Veniva confermata a questo ultimo la facoltà di promuovere, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la speciale procedura di esproprio prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge medesima.

Con l'articolo 8 si istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un collegio arbitrale, chiamato ad esplicitare una duplice funzione: consultiva, avente per oggetto la emissione dei pareri sulla sussistenza delle condizioni previste per la richiesta di attribuzione di immobili da parte dell'Ente, e sulle eventuali opposizioni; giurisdizionale per la determinazione, in caso di mancato accordo, della indennità dovuta dall'Ente per gli immobili espropriati.

Per attuare l'articolo 102 della Costituzione, in base al quale non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, e la VI disposizione transitoria che dispone che « entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si proceda alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esisten-

ti », è stato presentato nel novembre 1953 il disegno di legge ora in esame, che tende a sopprimere il collegio arbitrale previsto dall'attuale ordinamento dell'Ente nazionale delle tre Venezie, demandando al magistrato ordinario le sue funzioni di carattere giurisdizionale in materia di indennità di esproprio, rispettivamente attribuendo le funzioni consultive allo speciale Comitato consultivo di cui all'articolo 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, la composizione del quale viene ad essere modificata con l'articolo 5 del disegno di legge in esame.

Con l'articolo 1 si provvede alla sostituzione dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1939, n. 1780, stabilendo che, in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità dovuta per il trasferimento di proprietà sarà determinata dall'Autorità giudiziaria ordinaria, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

Il secondo comma ripete un principio già contenuto nell'attuale articolo 5 della legge, e cioè che sull'indennità convenuta fra le parti o determinata dall'Autorità giudiziaria sono, ad ogni effetto, trasferiti i diritti e le azioni dei terzi. Siamo in armonia col principio generale fissato dall'articolo 52 della legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359.

Nel comma terzo si riportano, con le necessarie variazioni, le norme fissate dall'articolo 51 della legge del 1865, disponendosi che l'azione davanti l'Autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto traslativo della proprietà di cui all'articolo 4. Trascorso questo termine senza che sia stata proposta l'azione giudiziaria, l'indennità rimarrà definitivamente stabilita nella somma depositata dall'Ente.

Con l'ultimo comma si stabilisce che per il riparto e per lo svincolo dell'indennità si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Nulla era detto a tale riguardo nella legge n. 1780. L'articolo 2 sostituisce con un nuovo testo l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 1780, che dava facoltà all'Ente, anche prima della risoluzione del contratto di affitto o di altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale di un immobile, di procedere alla occupazione dell'immobile ed

alla utilizzazione dei materiali e degli impianti ivi esistenti, corrispondendo agli affittuari o agli altri possessori attuali un indennizzo da stabilire, in mancanza di diretto accordo, a mezzo del collegio arbitrale. Secondo la nuova formulazione anche le controversie relative all'indennizzo previsto in tale comma devono essere decise dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

L'articolo 3 detta una norma transitoria, stabilendo che, per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni, di cui al precedente articolo 1, decorre dalla data di notificazione a cura dell'Ente nazionale delle tre Venezie di una apposita diffida ai rispettivi oppositori.

Tale nuovo termine è necessario per dare la possibilità agli interessati di presentare la loro opposizione davanti al giudice ordinario, al quale il disegno di legge trasferisce la competenza.

Nel secondo comma si prevede che la notificazione della diffida alle persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel territorio nazionale debba essere fatta mediante consegna al Sindaco del Comune o dei Comuni dove sono situati i beni ed inserzione di un estratto di essa nel giornale degli annunci legali della provincia, come è disposto nel terzo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 1780.

L'articolo 4 dispone, in modo espresso e diretto, la soppressione del Collegio arbitrale dell'Ente, di cui all'articolo 8 della legge, articolo 9, secondo comma, n. 1780, stabilendo che le funzioni consultive allo stesso affidate sono devolute al Comitato consultivo dell'Ente.

L'articolo 5 provvede alla modifica della composizione del Comitato consultivo anzidetto, che in base alla legge n. 1780 era composto di quattro funzionari statali, designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della cultura popolare, di grado non inferiore al quarto dell'ordinamento gerarchico, nonchè di un componente del direttorio nazionale del partito nazionale fascista.

Il nuovo testo del citato comma prevede che il Comitato consultivo sia composto di cinque funzionari, in attività di servizio, o anche a ri-

poso, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, di grado non inferiore al quinto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato.

Qui per porre il disegno di legge in armonia con il nuovo ordinamento degli impiegati civili dello Stato, è necessario fare una modifica nel senso di richiamare, anziché il grado, la qualifica. Pertanto l'ultimo periodo dovrebbe suonare « di qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparato dell'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ».

Ciò premesso ritengo che il disegno di legge possa essere approvato dalla onorevole Commissione.

RAFFEINER. L'Ente nazionale per le tre Venezie fu creato dal governo fascista come uno strumento di oppressione e di snazionalizzazione delle minoranze etniche nell'Alto Adige e nella Venezia Giulia. La legge che sostituiva o meglio che trasformava il precedente Ente di rinascita agraria per le tre Venezie in Ente nazionale per le tre Venezie conferiva a questo Ente dei poteri che, secondo me, oggi non sono più conciliabili con la nostra Costituzione. Leggo alcune disposizioni della legge 27 novembre 1939. L'articolo 1 dice: « L'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie estende la sua azione ad ogni forma di attività economica sociale ed educativa, assumendo la denominazione di Ente nazionale per le tre Venezie. Esso agisce in concorso con gli Enti locali e, ove occorra, ne integra l'azione in armonia alle direttive dei Prefetti delle provincie venete ».

L'articolo 3 dice: « L'Ente si propone: 1) di assumere la esecuzione di opere di bonifica, trasformazione e riordinamento della proprietà fondiaria agendo in qualità di acquirente, affittuario, appaltatore, oppure di delegato dell'Autorità governativa, di consorzi o di altri enti; 2) di acquistare fondi urbani a qualsiasi uso destinati; 3) di rilevare e cedere aziende industriali o commerciali, comprese le alberghiere; 4) di promuovere la costituzione e di agevolare il funzionamento di ogni iniziativa nel campo dell'assistenza sociale nonché di istituzioni aventi carattere educativo e culturale;

5) di promuovere, col consenso del duce del fascismo e capo del governo, di concerto con il Ministro delle finanze, la costituzione o partecipare a società, consorzi, istituti, associazioni », ecc.

L'articolo 3 dice: « L'Ente può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili a chiunque appartengano quando siano suscettibili di essere utilizzabili per i suoi fini istituzionali ». In altre parole per l'articolo 3 l'Ente ha il potere di espropriare tutto quello che vuole, perchè ciò entra nel suo diritto istituzionale che non conosce limiti.

Questo Ente è stato perciò considerato dalle nostre popolazioni come una spada di Damocle apposta sulla loro testa.

Questo nuovo disegno di legge, inteso soltanto a modificare alcuni articoli della legge sopra citata dimostra che non si vuole rinunciare all'attività di questo Ente e non si intende limitare questo potere eccessivo, eccezionale che a suo tempo è stato conferito ad esso. Mi pare che non sia giusto che solo in alcune regioni, in alcune provincie debba esistere un Ente dotato di questi straordinari poteri. Se questi poteri fossero estesi a qualche altra regione italiana tutte le popolazioni si ribellerebbero.

PIECHELE, *relatore*. Ma la legge istitutiva dell'Ente si riferisce ad un periodo passato.

RAFFEINER. L'Ente dalle nostre parti non procede ad espropri, ma lo ha tentato, e continua ad essere una tremenda arma nelle mani del Governo. Questa arma ora è stata messa nella naftalina, ma un bel giorno può essere tratta fuori e impiegata come strumento contro le minoranze.

Io non voterò a favore di questo disegno di legge. Noi non comprendiamo come il Governo non intenda rinunciarvi.

Osservo comunque che l'articolo 1 prevede l'azione davanti all'Autorità giudiziaria per la stima del valore, se le parti non sono d'accordo sulla stima di indennizzo da versare all'espropriato. In questo caso l'azione davanti all'Autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto traslativo della proprietà. Io sono d'avviso che l'Ente deve notificare se non si arriva ad un accordo sull'inden-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)43^a SEDUTA (20 giugno 1956)

nizzo. Ma c'è il termine e se l'interessato in attesa di tale comunicazione, lascia cadere il termine perde ogni diritto al ricorso.

PRESIDENTE. Ma in tutte le leggi c'è un termine.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. C'è l'articolo 51 della legge 1865.

PIECHELE, *relatore*. Per quanto riguarda la questione principale sollevata dal collega Raffeiner, credo che non vi sia assolutamente motivo di preoccupazione per quanto riguarda l'attività dell'Ente in Alto Adige. Il collega Raffeiner riconosce egli stesso che l'attività di questo Ente è molto limitata. Non si è ricorsi e non si ricorrerà mai alla applicazione dell'articolo 3 della legge del 1939.

RAFFEINER. Purchè la politica del Governo non venga cambiata.

PIECHELE, *relatore*. Per la seconda questione credo che non si possa assolutamente derogare alle norme dettate nel comma terzo dell'articolo 1 che sono in relazione all'articolo 51 della legge 1865; quando l'indennità non è accettata, chi non l'accetta deve dichiararlo. Del resto siamo in campo puramente teorico, perchè l'Ente non ricorrerà che in casi eccezionalissimi all'esproprio, e d'altra parte l'interessato sa che, se non accetta, deve promuovere la opposizione, nel termine di trenta giorni.

Come farebbe altrimenti l'Ente a sapere se l'interessato accetta o no la indennità che gli è offerta? In base alle norme generali sulle espropriazioni il testo dell'articolo 1 deve rimanere così come è.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non può che aderire alle giuste osservazioni del senatore Picchele e per di più si permette di fare osservare all'onorevole collega Raffeiner che questo disegno di legge non fa che migliorare la legge precedente perchè vengono con l'articolo 1 tolti dei poteri che vengono affidati all'Autorità giudiziaria.

RAFFEINER. Comunque i poteri dell'Ente dovrebbero essere più limitati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le tre Venezie, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità dovuta per il trasferimento di proprietà sarà determinata dall'Autorità giudiziaria ordinaria, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

« Sull'indennità convenuta fra le parti o determinata dall'Autorità giudiziaria sono, ad ogni effetto, trasferiti i diritti e le azioni dei terzi.

« L'azione davanti l'Autorità giudiziaria deve essere promossa dagli interessati nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto traslativo della proprietà di cui all'articolo 4. Trascorso questo termine senza che sia stata proposta azione giudiziaria l'indennità rimarrà definitivamente stabilita nella somma depositata dall'Ente giusta l'articolo medesimo.

« Per il riparto e per lo svincolo dell'indennità si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Art. 2.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sostituito dal seguente:

« Anche prima della risoluzione del contratto l'Ente può procedere all'occupazione dell'immobile e alla utilizzazione dei materiali e degli impianti ivi esistenti, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo

da stabilire, in mancanza di diretto accordo, dall'Autorità giudiziaria ordinaria ».

(È approvato).

Art. 3.

Per la determinazione delle indennità conseguenti ad espropriazioni perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni di cui al precedente articolo 1, decorre dalla data di notificazione, a cura dell'Ente nazionale per le tre Venezie, di un'apposita diffida ai rispettivi opposenti.

Per la notificazione della diffida, di cui al comma precedente, è applicabile la disposizione del terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1780.

(È approvato).

Art. 4.

Il Collegio arbitrale dell'Ente, di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è soppresso.

Le funzioni consultive previste dall'articolo 4 della predetta legge 27 novembre 1939, n. 1780, sono devolute al Comitato consultivo dell'Ente, di cui all'articolo 9 della legge stessa, modificato come appresso.

(È approvato).

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sostituito dal seguente:

« Il Commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di cinque funzionari, in attività di servizio od a riposo, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per i lavori pubblici, di grado non inferiore al V dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato ».

Nell'articolo 5, il relatore ha proposto di sostituire le parole: « di grado non inferiore » ecc... con le altre: « di qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparato dell'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ». Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 5 con la modifica testè apportatavi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.